



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Benevento
UOD 501706

VADEMECUM AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- 1. Cos'è l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA ?**
- 2. Qual è la normativa di riferimento?**
- 3. Quali sono le installazioni/attività soggette ad AIA?**
- 4. Chi è competente in materia di AIA?**
- 5. Quali sono le tipologie di istanze di AIA che si possono presentare?**
- 6. Iter burocratico;**
- 7. Quando scade l'Autorizzazione Integrata Ambientale?**
- 8. Chi effettua le verifiche/controlli sul rispetto dell'AIA?**
- 9. Cosa si intende per modifica dell'installazione?**
- 10. Cosa fare in caso di modifiche non sostanziali?**
- 11. Cosa fare in caso di modifiche sostanziali?**
- 12. Quali ulteriori comunicazioni devono essere effettuate prima di qualsiasi altro intervento?**
- 13. Cosa fare in caso di variazioni di titolarità della gestione dell'impianto?**
- 14. Cosa si intende per riesame dell'AIA?**

15. Quando viene effettuato il riesame dell'AIA?

16. Iter procedurale per il riesame

17. Quali provvedimenti vengono adottati dall'A.C. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie?

18. Quali sono le sanzioni per chi esercita l'attività in mancanza dell'AIA e per chi non rispetta le prescrizioni autorizzative?

19. Quali sono le tariffe istruttorie da versare?

20. Quali sono le tariffe da versare per i controlli effettuati dall'ARPAC?

21. Il rapporto fra AIA e Valutazione di impatto Ambientale.

22. Quali sono gli impianti assoggettati alla VIA?

23. Che cos'è la Verifica di assoggettabilità a VIA?

24. Quali sono gli impianti assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA?

25. Cosa fare se una installazione è soggetta a VIA ed AIA ?

26. Chi è l'autorità competente in materia di PAUR?

27. Qual è la procedura da seguire per richiedere il PAUR?

28. Cosa sono la BAT CONCLUSION?

29. Cosa si intende per BAT AEL?

30. Quali BAT Conclusion sono state pubblicate sulla GUUE?

31. Che cosa è la relazione di riferimento?

32. Quali sono i soggetti obbligati a presentare la relazione di riferimento?

33. Che cos'è la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento?

34. Quali sono i contenuti minimi della relazione di riferimento?

35. Che cos'è la Polizza fidejussoria e quali impianti soggetti ad AIA la devono prestare?

36. Come viene calcolato l'importo della polizza fidejussoria?

1. Cos'è l'Autorizzazione Integrata Ambientale – A.I.A ?

L'autorizzazione integrata ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di:

– una **installazione** o di parte di essa.

L'installazione, come definita alla lettera i-quater dell'art.5 del D.lgs 152/06, è: *"unità tecnica permanente ,in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte seconda e qualsiasi attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore".*

Obiettivi dell'AIA: l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale

2. Qual è la normativa di riferimento?

Normativa Europea:

Direttiva 2010/75/UE;

BAT Conclusion (vedi paragrafo dedicato);

Normativa nazionale : D.lgs 152/06 titolo IIIbis;

DM 24.4.2008;

DM 58 del 6.03.17;

DM 26.05.2016

Normativa regionale:

DGRC n.62/07;

Decreto Dirigenziale n.925/16 pubblicata sul BURC n. 87 del 19.12.2016;

DGRC n n.680/17, pubblicata sul BURC n. 83 del 16.11.2017;

3. Quali sono le installazioni soggette ad AIA?

A)Le installazioni soggette ad AIA di competenza regionale sono quelle elencate nell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e di seguito elencate:

1. Attivita' energetiche

1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

1.2. Raffinazione di petrolio e di gas

1.3. Produzione di coke

1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora

2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.

2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:

a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio

a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;

b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;

c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.

3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

4. Industria chimica

4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- l) sostanze coloranti e pigmenti;
- m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:

- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bcloruro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi

4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi

4.6. Fabbricazione di esplosivi

5. Gestione dei rifiuti

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;

- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg al giorno.

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.

5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita' totale superiore a 50 Mg.

6. Altre attivita'

6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

- a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno.

6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.

6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a; - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure - $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:

a) con piu' di 40000 posti pollame;

b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c) con piu' di 750 posti scrofe.

6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

6.9. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.

6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente Allegato.))

B) Le installazioni soggette ad AIA di competenza statale, sono elencate all'ALLEGATO XII del D.lgs 152/06.

4.Chi è competente in materia di AIA?

- Le autorità competenti, **in sede regionale**, sono le UOD “Autorizzazioni Ambientali e rifiuti “, territorialmente competenti, della Direzione Generale 501700 “Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti –Valutazioni ed autorizzazioni ambientali”, in particolare:
 - UOD 501705 con sede in Avellino -Centro Direzionale Collina Liquorini (per gli impianti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino);
 - UOD 501706 con sede in Benevento -Piazza Gramazio 1(per gli impianti ricadenti nel territorio della provincia di Benevento);
 - UOD 501707 con sede Caserta in via Carlo III,153 (ex CIAPI) (per gli impianti ricadenti nel territorio della provincia di Caserta);
 - UOD 501708 con sede in Napoli –Centro Direzionale Is.C5 (per gli impianti ricadenti nel territorio della provincia di Napoli);
 - UOD 501709 con sede in Salerno-via Generale Clark,103 (per gli impianti ricadenti nel territorio della provincia di Salerno);Per la redazione del rapporto tecnico istruttorio delle AIA la Regione Campania ha stipulato una convenzione con l'Università del Sannio, l'Università Parthenope e l' Università della Campania “L.Vanvitelli” .
- L' autorità competente **in sede statale** è il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) con sede in via Cristoforo Colombo,44-Roma.
La Commissione Istruttoria per l'AIA (CIPPC) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA.

5. Quali sono le tipologie di istanze di AIA che si possono presentare?

Le **tipologie di domanda** che possono essere presentate riguardano:

- le nuove installazioni: il gestore deve richiedere all'autorità competente l'AIA per poter cominciare la propria attività;
- le installazioni esistenti che:
 - prevedendo di aumentare la capacità produttiva superando le soglie previste dagli allegati VIII e XII del D.lgs 152/06;
 - pur rientrando negli allegati VIII e XII, non sono dotati dell'AIA, in questo caso, per proseguire ad esercire l'impianto.Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 quattordices del D.lgs 152/06;
- il riesame AIA: l'autorità competente può disporre il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE delle decisioni relative alle conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT conclusion) riferite all'attività principale dell'installazione o trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame sull'intera installazione.
Il riesame può altresì essere disposto, sull'intera installazione o su parte di essa, su proposta di altre amministrazioni o su iniziativa del gestore, in relazione a specifiche criticità o nuovi elementi istruttori acquisiti;
- il riesame avviato in adempimento a prescrizione AIA (si tratta di una procedura che si applica dopo che il gestore ha presentato (in adempimento di una specifica disposizione del provvedimento di AIA vigente) un'istanza con nuovi elementi istruttori;
- la modifica sostanziale, l'aggiornamento o la modifica non sostanziale della installazione;

6. Iter procedurale

La procedura amministrativa si può suddividere sostanzialmente in:

1. la presentazione della domanda (il gestore presenta l'istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'autorità competente, allegando tutta la documentazione specifica richiesta, ivi elencata, compresa l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria):
Per gli impianti ricadenti nella Regione Campania, di competenza regionale, si utilizza la modulistica approvata con DD n.925 del 6.12.16 pubblicato sul BURC n. 87 del 19.12.2016 ;
2. la verifica preliminare tecnico-amministrativa (controllo sulla completezza della documentazione inviata, nel termine di 30 giorni);

3. eventuale richiesta di perfezionamento della istanza, con contestuale comunicazione che in caso di mancato riscontro, nei termini assegnati, la stessa verrà archiviata;
4. avvio del procedimento (individuazione del responsabile del procedimento; avvio dell'istruttoria...);
5. pubblicazione sulla pagina Web della UOD territorialmente competente ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06, dell'avviso che sostituisce le comunicazioni di cui all'art.7 e ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90, con possibilità di presentare osservazioni in merito, entro 30gg dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.
6. trasmissione della istanza corredata dalla documentazione prevista all'Università convenzionata, all'ARPAC territorialmente competente ed a tutti gli Enti interessati;
7. eventuale richiesta di integrazioni, con fissazione dei termini (non inferiori a 30 giorni) ed interruzione dei termini del procedimento;
8. acquisizione rapporto tecnico istruttorio dell'Università;
9. conferenza dei servizi (nel caso di richiesta di prima AIA per nuova installazione, di AIA per installazione esistente, di modifica sostanziale, di riesame con valenza di rinnovo, di riesame parziale che configura modifiche sostanziali al provvedimento previgente, viene convocata la conferenza dei servizi per acquisire osservazioni, proposte, pareri e determinazioni finalizzate alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi e alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
10. definizione del provvedimento;
11. chiusura del procedimento;
12. fasi attuative successive.

7.Quando scade l'Autorizzazione Integrata Ambientale?

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha una validità di:

- 10 anni
 - 12 anni: se in possesso di certificazione certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001;
 - 16 anni: se in possesso di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS)
- La validità dell'AIA decorre dalla data del rilascio della stessa o dall'ultimo riesame con valenza di rinnovo.

8.Chi effettua le verifiche/controlli sul rispetto dell'AIA?

I controlli previsti dall'autorizzazione sugli impianti di competenza regionale sono effettuati dall'ARPAC territorialmente competente.

Le tariffe per i suddetti controlli sono a carico del gestore in base a quanto disciplinato dal DM 24.4.2008, come modificato dal DM 58/17.

9.Cosa si intende per modifica dell'installazione?

Per modifica si intende la variazione di un impianto o progetto approvato, compresi le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Le modifiche possono essere:

Sostanziali: quando la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente ((o sulla salute umana)). In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

non sostanziali: le modifiche che non rientrano nella suddetta definizione.

10.Cosa fare in caso di modifiche non sostanziali?

Il gestore comunica, in maniera preventiva, (almeno 60gg prima di effettuare la modifica) all'autorità competente le modifiche non sostanziali progettate dell'impianto.

L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni.

Nel caso in cui l'autorità competente rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis) del D.lgs 152/06, ne dà notizia al **gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.**

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Per la comunicazione di cui sopra, si utilizza la modulistica approvata con il DD n.925/16 pubblicata anche sul sito web delle UOD territorialmente competenti.

11.Cosa fare in caso di modifiche sostanziali?

Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al punto precedente, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorità competente una nuova domanda

di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Il procedimento segue, ove compatibile, l'iter procedurale previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater, descritto al punto 6.

Per la istanza di cui sopra, si utilizza la modulistica approvata con il DD n.925/16 pubblicata anche sul sito web delle UOD territorialmente competenti.

12. Quali ulteriori comunicazioni devono essere effettuate prima di qualsiasi altro intervento?

Il gestore informa l' 'autorità' competente e l' autorità di controllo (ARPAC territorialmente competente) in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica.

La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

13. Cosa fare in caso di variazioni di titolarità della gestione dell'impianto?

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all' autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

L'autorità competente provvede alla voltura dell' autorizzazione integrata ambientale.

Per la comunicazione di cui sopra, si utilizza la modulistica approvata con il DD n.925/16 pubblicata anche sul sito web delle UOD territorialmente competenti.

14. Cosa si intende per riesame dell'AIA?

L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando

l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione.

Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

15. Quando viene effettuato il riesame dell'AIA?

- **Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA**

Ai sensi dell'art 29octies comma 3, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi **10 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il suddetto termine è esteso:

- a **12 anni**, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001;

- a **16 anni**, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

Si evidenzia che se le suddette certificazioni sono state acquisite successivamente all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni/sedici anni a partire dal primo successivo riesame.

- **Riesame delle condizioni autorizzative**

Ai sensi dell'art,29octies comma 4, il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall' autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell' autorita' competente, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il

conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

16. Iter procedurale per il riesame

L'Autorità Competente comunica l'avvio del riesame, assegnando, in base alla complessità della documentazione da presentare, un termine compreso tra 30 e 180 gg.

Il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.

In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

La mancata presentazione nei tempi indicati della suddetta documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa.

Nel caso di riesame con valenza di rinnovo l'istanza e' comunque presentata dal gestore entro il termine indicato nell'AIA o dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta.

Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di cui al suddetto punto 6 .

Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

17. Quali provvedimenti vengono adottati dall'A.C. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie?

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del D.lgs 152/06, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita';

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un anno sospensione;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

18. Quali sono le sanzioni per chi esercita l'attività in mancanza dell'AIA e per chi non rispetta le prescrizioni autorizzative?

Si applicano le sanzioni previste dall'art.29 quattordicesimo del D.lgs 152/06 che possono essere generalmente, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- sanzioni amministrative applicate dall'Autorità Competente (UOD territorialmente competente) così come disciplinate dalla L.689/81;
- ammende applicate dall'Autorità Giudiziaria

19. Quali sono le tariffe istruttorie da versare?

Le tariffe istruttoria per il rilascio dell'AIA sono state definite dal DM 24.4.2008 e successiva modifica di cui al DM n.58 del 6.3.2017, sono relative all'istanza di AIA, alla richiesta di modifiche sostanziali e non, al riesame e al riesame con valenza di rinnovo ecc..

Il DM 58 del 6.3.2017 stabilisce le tariffe per gli impianti di competenza statale. Al comma 7 dell'art.2, prevede che le Regioni possono determinare, per le installazioni di competenza regionale (allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) tariffe ridotte nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni di competenza statale.

La tariffa istruttoria viene calcolata in base alla dichiarazione asseverata del gestore redatta in base all'art.2 comma 1 del D.M.58/17.

Allo stato, la tariffa istruttoria viene calcolata sulla base di quanto stabilito dal DD n.925/16 e quindi in base al D.M. Del 24/04/2008 - giusta circolare della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (nota prot. n.2017/0370651 del 26/05/2017), con esplicita dichiarazione del Gestore, resa ai sensi del D.P.R. 445/80, di impegno al pagamento e/o relativo conguaglio tariffario, in esito all'adeguamento del medesimo tariffario di cui al DM. n.58 del 06/03/2017, che la Regione Campania vorrà adottare.

La tariffa istruttoria deve essere versata sul c/c postale n.21965181 intestato a "Regione Campania Servizio tesoreria-Napoli" ovvero su IBAN IT 59A076 0103 4000 0002 1965, oppure, tramite bonifico bancario IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030 codice tariffa 518 "tariffa istruttoria AIA".

20. Quali sono le tariffe da versare per i controlli effettuati dall'ARPAC?

Le tariffe sono dovute per:

- i controlli effettuati dell' autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ARPAC) nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione.

Tali attività consistono nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarità dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorità competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento.

L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.

- le eventuali attività effettuate da ARPAC consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attività di cui al punto precedente.

La tariffa dei controlli ARPAC deve essere versata sul c/c postale n.21965181 intestato a "Regione Campania Servizio tesoreria-Napoli" ovvero su IBAN IT 59A076 0103 4000 0002 1965, oppure, tramite bonifico bancario IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030 - codice tariffa 522 "tariffa controlli AIA".

21. Il rapporto fra AIA e Valutazione di impatto Ambientale.

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa, ed ha come obiettivo la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

La valutazione di impatto ambientale dei progetti (VIA) è "il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto [...] ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi.

OBIETTIVO della VIA: ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo la VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del D.Lgs n. 152/06, gli impatti ambientali di un progetto (“ la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere o di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compreso quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”).

Fatta questa premessa, occorre evidenziare come la giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 1339/17) ha specificato che “nella sostanza, dunque, la procedura di **VIA** investe, in via preventiva, i **profili localizzativi e strutturali**, mentre l’**AIA** è invece il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli **aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto**.”

L’ambito specifico della **VIA** è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA. La VIA precede quindi il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto.

L’**AIA** è caratterizzata dall’esame, ad un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali ed abbraccia, rispettivamente, le emissioni nell’aria, convogliate e no, gli scarichi nell’acqua e nel mare, le emissioni sonore, le vibrazioni, gli odori, l’impatto sul suolo e sul sottosuolo; ed in definitiva l’impatto complessivo del progetto in base agli **aspetti gestionali**.

L’esame in sede di AIA richiede, dunque, l’esercizio di un’amplissima discrezionalità tecnica; comporta la valutazione concreta delle modalità e di funzionamento dell’impianto ed altresì, di norma, comporta l’adozione di tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni dirette a minimizzare l’impatto ambientale.

Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’AIA sulla procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda.

Pertanto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto”.

22. Quali sono gli impianti assoggettati alla VIA?

Gli impianti soggetti alla VIA **regionale** sono elencati nell'allegato III alla parte II del D.lgs 152/06, mentre quelli di competenza **statale** sono elencati nell'allegato II del D.lgs 152/06.

23. Che cos'è la Verifica di assoggettabilità a VIA?

È la verifica che viene effettuata sullo studio preliminare ambientale, redatto dal proponente in conformità all'allegato IVbis della parte II del D.lgs 152/06, dall'Autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V della stessa

parte II, per valutare se il progetto ha possibili impatti ambientali.

Se vengono ravvisati possibili effetti ambientali il progetto viene sottoposto a VIA.

L'esito della verifica di assoggettabilità a VIA è propedeutico a qualsiasi istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti/attività.

L'Autorità competente in materia in Regione Campania è la UOD Valutazioni Ambientali con sede in via De Gasperi, 28-Napoli.

24. Quali sono gli impianti assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA?

Gli impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, **di competenza regionale**, sono elencati nell'allegato IIIbis alla parte II del D.lgs 152/06, mentre quelli di **competenza statale** sono elencati nell'allegato IIbis della stessa parte II.

25. Cosa fare se una installazione è soggetta a VIA ed AIA ?

Il gestore di un'installazione assoggettata sia a VIA che ad AIA (o a qualsiasi altra autorizzazione), ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/06, è tenuto ad acquisire il PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale).

Il PAUR è un provvedimento che contiene tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'attività e indicati in un apposito elenco dal proponente sia per la costruzione della installazione sia per l'esercizio e la gestione della stessa.

A titolo esemplificativo, confluiscono nello stesso, in particolare:

1. Permesso di costruire;
2. Autorizzazione Integrata Ambientale ;

3. Autorizzazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili (art.12.del D.lgs 387/03);
4. Autorizzazione Unica Ambientale;
5. Autorizzazione art.208 del D.lgs 152/06
6. ecc....

26.Chi è l'autorità competente in materia di PAUR?

L'autorità competente è la UOD Valutazioni Ambientali con sede in via De Gasperi, 28 NAPOLI.

27.Qual è la procedura da seguire per richiedere il PAUR?

Le modalità di richiesta e l'iter del PAUR sono disciplinate dalla DGRC n.680/17, pubblicata sul BURC n. 83 del 16.11.2017.

Per quanto attiene l'AIA, inserita nel PAUR, il gestore deve trasmettere tutta la documentazione prevista per il rilascio dell'AIA alla UOD Valutazioni Ambientali, unitamente a tutta la documentazione necessaria per acquisire la VIA e le altre autorizzazioni ,pareri ,concessioni ecc..

28.Cosa sono la BAT CONCLUSION?

Le BAT (BEST Available Techniques) sono le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto, garantiscono bassi livelli di emissioni inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime prodotti, acqua ed energia ed una adeguata prevenzione degli incidenti.

Le informazioni utili sulle BAT sono riportate nei cosiddetti Bref (BAT reference documents) documenti di riferimento specifici per le varie categorie ed attività, che vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea.

Le conclusioni sulle BAT vengono emanate dalla UE a seguito della verifica delle BAT applicate nei vari settori produttivi.

In Italia con il recepimento della Direttiva 2010/75/UE, i valori di emissione e le altre condizioni delle autorizzazioni vengono stabilite sulla base delle conclusioni sulle BAT, che sono appunto le BAT Conclusion, emanate in continuo aggiornamento sotto forma di "Decisioni" dalla Unione Europea.

29.Cosa si intende per BAT AEL?

Le BAT AEL (BAT Associated Emission Limits) sono relative alle emissioni in atmosfera ed indicano i valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, che si pongono come generalizzati valori limite per gli stati comunitari, riguardano le polveri, i composti organici volatili totali, l'ammoniaca, l'acido cloridrico, il mercurio, i clorofluorocarburanti, e l'odore.

30.Quali BAT Conclusion sono state pubblicate sulla GUUE?

Le BAT conclusion vengono tradotte in italiano, e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e consultabili su:

- [European IPPC Bureau](#)
- [Eur-lex](#)

Le BAT Conclusion, pubblicate sulla GUUE, sono, altresì, consultabili, sul sito del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare e sul sito Web della UOD501706: stap-ecologia.regione.campania.it

Al 31.12.2019, sono state pubblicate le seguenti BAT conclusion:

Denominazione BRef	Sigla BRef	Codice IPPC	Decisione UE	Data di adeguamento
Manufacture of Glass	Manufacture of GLS	3.3-3.4	Decisione Di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 n. 2012/134/EU	27.02.2016
Iron and Steel Production	IS	1.3-2.1-2.2	Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 n. 2012/135/EU	27.2.2016
Tanning of Hides and Skins	TAN	6.3-6.11	Decisione di esecuzione della commissione dell'11 febbraio 2013 n.	10.02.2017

			2013/84/EU	
Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries	CLM	3.1a,b c	Decisione di esecuzione della commissione del 26 marzo 2013 n. 2013/163/EU:	25.3.2017
Production of Chlor-alkali	CAK	4.2 a, c	Decisione di esecuzione della commissione del 9 dicembre 2013 n. 2013/732/EU:	8.12.2017
Production of Pulp, Paper and Board	PP	6.1a, b	Decisione di esecuzione della commissione del 26 settembre 2014	25.09.18
Refining of Mineral Oil and Gas	REF	1.2	Decisione di esecuzione della commissione del 9 ottobre 2014 n. 2014/738/EU:	08.10.2018
Wood-based Panels Production	WBP	6.1c	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della commissione del 20 novembre 2015	19.11.19
Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management	CWW	Categoria 4 e codice IPPC 6.11	Decisione di esecuzione (UE) 2016/902	29.05.2020

Systems in the Chemical Sector			della commissione del 30 maggio 2016	
Non-ferrous Metals Industries	NFM	2.1, 2.5 a, 2.5b, 6.8	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016	12.06.2020
Intensive Rearing of Poultry or Pigs	IRPP	6.6	Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017	14.2.2021
Large Combustion Plants	LCP	1.1, 1.4, 5.2	Decisione Di Esecuzione (UE) 2017/1442 Della Commissione del 31 luglio 2017	30.07.2021
Production of Large Volume Organic Chemicals	LVOC	4.1, 4.2 e H2O2	Decisione di esecuzione (Ue) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017	06.12.2021
Waste Treatment	WT	5.1, 5.3, 5.5, 6.11	Decisione di esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018	16.08.2021
Waste Incineration	WI	5.2a, 5.2b,	Decisione di	02.12-2023

		5.3a, 5.3b, 5.1	<u>esecuzione (UE) 2019/... della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti</u>	
Food, drink and milk industries	FDM	6.4b, 6.4c, 6.11	<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</u>	03.12.2023

31. Che cosa è la relazione di riferimento?

La modifica alla disciplina dell'AIA intervenuta nel 2014, con il decreto "emissioni industriali" (D.Lgs n. 46/2014) ha introdotto, all'interno della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale, la "**relazione di riferimento**", un documento contenente le "informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di **sostanze pericolose pertinenti**, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività".

Con il Dm n. 95/2019, a valle di un lungo iter, sono state finalmente emanate le modalità per la redazione della relazione di riferimento.

32. Quali sono i soggetti obbligati a presentare la relazione di riferimento?

La relazione di riferimento deve essere presentata dai gestori:

- delle raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio);
- degli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- degli impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a specifiche soglie indicate nell'allegato XII alla parte II del Testo Unico Ambientale;
- delle centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW (e di quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW), se alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale
- degli impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII dello stesso D.Lgs n. 152/06.

In aggiunta a queste tipologie di attività, insieme alla domanda di autorizzazione integrata ambientale deve essere presentata anche dai gestori delle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della stessa relazione di riferimento.

33. Che cos'è la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento?

E' una **procedura di verifica**, volta a valutare, caso per caso, la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Tale procedura (denominata “procedura per l’individuazione delle sostanze pertinenti”) si articola in tre fasi:

1. nella prima si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione, determinandone la classe di pericolosità. Se l’esito di tale verifica dovesse essere positivo, si procede con
2. la fase n. 2, nella quale si valuta l’eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza, in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella fase precedente. Il superamento di uno solo dei valori soglia limite indicate nelle tabelle allegato al dm comporta l’obbligo di eseguire
3. la terza ed ultima fase, nella quale si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze stesse, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (ma soltanto eventualmente) alla sicurezza dell’impianto.

Se, all’esito della fase n. 3, dovesse risultare la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, occorre procedere ad effettuare la relazione di riferimento, in relazione alle sostanze pericolose pertinenti individuate: tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all’autorità competente.

34. Quali sono i contenuti minimi della relazione di riferimento?

La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti, all’esito della procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Le **informazioni minime** che devono necessariamente essere presenti nel documento riguardano:

- l’uso e la destinazione d’uso attuali del sito;
- le destinazioni future del sito, se diverse da quelle attuali;
- la descrizione delle attività pregresse svolte all’interno del sito;
- le informazioni generali riguardanti il contesto del sito, sia dal punto di vista geologico che idrogeologico;
- l’individuazione delle aree nelle quali vi è maggior pericolo di infiltrazioni nel suolo/acque sotterranee delle sostanze pericolose;
- le misurazioni (che non devono avere più di 24 mesi) effettuate sulle matrici ambientali di riferimento, sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito, in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, insieme all’illustrazione delle modalità utilizzate per la loro effettuazione;
- eventuali altre informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, e/o iniziative già intraprese o programmate, in relazione ai

risultati delle misurazioni disponibili (indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente o operativa) e/o misurazioni disponibili (specificando il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di indagine, ...).

35. Che cos'è la Polizza fidejussoria e quali impianti soggetti ad AIA la devono prestare?

La polizza fidejussoria è la misura prevista dall'art.29sexies del D.lgs 152/06 come assicurazione a copertura di eventuali episodi di inquinamento, in modo da riportare il sito allo stato constatato dalla relazione di riferimento. La polizza deve essere prestata dagli impianti di trattamento rifiuti e da tutti gli impianti soggetti ad AIA che sono tenuti alla presentazione della relazione di riferimento.

A garanzia di questi obblighi l'A.C., ai sensi del comma 9-quinques dell'art.29-sexies del D. lgs 152/06, prevede, tra le condizioni di rilascio dell'AIA, adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, in favore della Regione o della Provincia.

In Regione Campania viene prestata in favore della stessa.

36. Come viene calcolato l'importo della polizza fidejussoria?

L'importo della Polizza fidejussoria si calcola in base al DM 26 maggio 2016, pubblicato sulla GU n.237 del 10.10.2016.